

# POLICY SUI CONTROLLI DEL COMMERCIO

## I. CONTESTO DELLA POLICY

La presente policy ("Policy") si applica a Technoprobe S.p.A. e a ciascuna delle sue controllate (il **Gruppo**) nonché nel rispetto delle policy di Gruppo *pro tempore* vigenti. La Policy si applica a tutti coloro che lavorano per il Gruppo, indipendentemente dalla sede, dal ruolo o dal livello di anzianità (di seguito denominati congiuntamente **Dipendenti**). Anche i terzi che agiscono per conto del Gruppo, quali agenti, consulenti e partner, devono rispettare lo spirito della presente Policy e tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Le sanzioni economiche e finanziarie, le misure restrittive, gli embarghi commerciali o le leggi sul controllo delle esportazioni (**Controlli del Commercio**) impongono restrizioni commerciali e finanziarie sui rapporti con determinati territori, persone giuridiche e fisiche o su determinati beni e tecnologie.

La presente Policy definisce i requisiti e le procedure volte a garantire la compliance del Gruppo a qualsiasi Controllo del Commercio applicabile imposto dalle Nazioni Unite (**ONU**), dall'Unione Europea (**UE**) e dagli Stati Uniti (**USA**), o da qualsiasi altro ordinamento pertinente e applicato dalle rispettive autorità competenti.

La presente Policy è mantenuta, implementata e aggiornata a livello di Gruppo dal top management di Technoprobe S.p.A. ("**Top Management**"), con il supporto del Trade Compliance Officer ("TCO"). A livello nazionale, i country manager devono garantire un'adeguata attuazione della Policy e gestire qualsiasi questione correlata che possa sorgere con il supporto del Trade Compliance Officer. Il Trade Compliance Officer ha solo un ruolo consultivo, e tutte le decisioni sono prese dal Top Management.

## II. LA MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI DELLA PRESENTE POLICY POTREBBE ESPORRE IL GRUPPO A DANNI ECONOMICI E DI REPUTAZIONE E POTREBBE COMPORTARE RESPONSABILITÀ PENALI, AMMINISTRATIVE E CIVILI PER IL GRUPPO, LE SUE AFFILIATE O I RISPETTIVI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI E DIPENDENTI. SE NON SIETE SICURI DI COME COMPORTARVI IN UNA DATA SITUAZIONE, PRIMA DI AGIRE DOVETE SEMPRE CHIEDERE CONSIGLIO AL TRADE COMPLIANCE OFFICER A LIVELLO DI GRUPPO. CONTESTO DEI CONTROLLI DEL COMMERCIO.

Il Gruppo e i suoi dipendenti devono generalmente rispettare i controlli del commercio imposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Per operazioni specifiche e operazioni del Gruppo, si applicheranno i controlli del commercio di alcuni altri Paesi (e sarà responsabilità del country manager del Gruppo monitorare e garantire la compliance a tali controlli commerciali).

## **Sanzioni UE e controlli sulle esportazioni**

Le sanzioni dell'UE riguardano diverse attività che coinvolgono determinati Paesi terzi.<sup>1</sup> (Le sanzioni dell'UE incorporano tutte le sanzioni ONU, ma l'UE impone anche misure unilaterali). Le sanzioni dell'UE non vietano tutti gli affari con un Paese sanzionato, ma comportano vari tipi di misure: ad esempio, divieti di investimento e di commercio, restrizioni all'importazione e all'esportazione di articoli specifici e restrizioni in relazione a determinate persone fisiche o giuridiche designate (ad esempio, congelamento dei beni). Esse limitano inoltre alcune attività che coinvolgono società target in particolari settori industriali, compresi vari settori in Bielorussia e Russia ("**Sanzioni per Settore**").

L'UE impone anche controlli generali sulle esportazioni (che si basano su principi multilaterali di controllo delle esportazioni) su vari beni, software e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati sia per scopi militari che civili. La determinazione della necessità di autorizzazioni all'esportazione da parte del Gruppo richiederà, ad esempio, un'attenta e continua classificazione dei prodotti, una verifica dei Paesi di destinazione, un'analisi di tutte le normative pertinenti. In alcuni Paesi, tali controlli sulle esportazioni limitano qualsiasi articolo fornito a un cliente militare. Inoltre, l'UE impone restrizioni commerciali nei confronti della Russia che riguardano alcuni prodotti di semiconduttori e microelettronica. Sarà importante monitorare l'esposizione del Gruppo a tali controlli generali sulle esportazioni e alle restrizioni commerciali nei confronti di paesi specifici, in quanto l'impronta geografica e l'offerta di prodotti del Gruppo possono espandersi (e le restrizioni continuano ad evolversi).

Le attività del Gruppo sono inoltre rilevanti per le designazioni di congelamento dei beni dell'UE, in quanto il Gruppo non può fare affari con tali soggetti designati, direttamente o indirettamente (anche attraverso le società di proprietà, o soggette al controllo, di tali soggetti designati). Le designazioni del congelamento dei beni dell'UE sono riportate in un elenco consolidato.<sup>2</sup>

## **Sanzioni statunitensi e Controlli sulle Esportazioni**

Negli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (**OFAC**) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha la responsabilità primaria di amministrare, attuare e far rispettare le sanzioni economiche. Esistono tre categorie generali di sanzioni OFAC: (1) programmi di sanzioni basati sui Paesi, (2) programmi di sanzioni basati su elenchi (comprese le Sanzioni per Settore) e (3) sanzioni secondarie che colpiscono principalmente persone fisiche e giuridiche non statunitensi

<sup>1</sup> Per un elenco dei Paesi oggetto di sanzioni da parte dell'UE, si veda <https://www.sanctionsmap.eu/>.

<sup>2</sup> Per l'elenco consolidato delle persone fisiche e giuridiche designate ai sensi del congelamento dei beni dell'UE, si veda <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>.

Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia  
[www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)

che svolgono "attività sanzionabili".<sup>3</sup> (Le sanzioni statunitensi incorporano quelle delle Nazioni Unite, ma gli Stati Uniti impongono anche misure unilaterali).

I programmi globali per Paese impongono ampie restrizioni sanzionatorie nei confronti dei seguenti Paesi/regioni, a titolo puramente esemplificativo:

- A. Cuba
- B. Iran
- C. Corea del Nord
- D. Siria
- E. La regione della Crimea, la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Luhansk (**Territori Sottoposti a Sanzioni**).

L'OFAC pubblica elenchi di soggetti designati, che comprendono, tra l'altro, la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (**SDN List**) e la Foreign Sanctions Evaders List (**FSE List**) (congiuntamente, **OFAC Lists**).<sup>4</sup> In relazione alle Sanzioni per Settore, l'OFAC pubblica la Sectoral Sanctions Identifications List (**SSI List**).

Inoltre, i controlli sulle esportazioni negli Stati Uniti sono particolarmente rilevanti per il Gruppo. I controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti (compresi quelli gestiti dal Bureau of Industry and Security (**BIS**) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) potrebbero in alcuni casi applicarsi non solo ai prodotti situati o fabbricati negli Stati Uniti, ma anche a determinati prodotti fabbricati all'estero che includono contenuti di origine statunitense o derivano da tecnologia statunitense). Alcuni prodotti del Gruppo includono tecnologia di origine statunitense e sono esportati in diversi Paesi. Di conseguenza, è importante che il Gruppo esamini e confermi per ciascun prodotto pertinente di non essere soggetto ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti (o, se lo è, che richieda una licenza di esportazione statunitense). Inoltre, il BIS mantiene, ai sensi dei Regolamenti sull'amministrazione delle esportazioni (**EAR**), un elenco di nomi di determinati soggetti stranieri che sono sottoposti a specifici requisiti di licenza o a restrizioni aggiuntive per le esportazioni (**BIS Entity List**).<sup>5</sup> Alla luce dell'ambito geografico e merceologico delle attività del Gruppo, quest'ultimo deve verificare che i suoi clienti e utenti finali non siano soggetti a restrizioni relative al controllo delle esportazioni negli Stati Uniti (e ottenere le relative licenze statunitensi, se del caso). Per determinare se siano necessarie autorizzazioni ai sensi dei controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, sarà necessario considerare attentamente il contenuto statunitense, l'uso di tecnologia o software statunitense nel processo di fabbricazione, la

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni sui programmi di sanzioni dell'OFAC e sui Paesi interessati, consultare il sito <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>.

<sup>4</sup> Si veda <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>.

<sup>5</sup> Per verificare i clienti e gli utenti finali rispetto agli elenchi pertinenti, come la BIS Entity List, è utile il Consolidated Screening List fornito dal governo statunitense: <https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search>.

classificazione ai fini del controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, il paese di destinazione, gli utenti finali e gli usi finali. Per garantire l'efficienza, è necessario mantenere una matrice che indichi, per ogni articolo di hardware, software o tecnologia esportato, la classificazione di esportazione, i regimi di controllo delle esportazioni applicabili e le destinazioni che richiedono autorizzazioni o licenze preventive.

### III. SOGGETTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI E A SANZIONI PER SETTORE

Il congelamento dei beni, il blocco o sanzioni simili richiedono il congelamento o il blocco di tutti i beni, compresi i fondi, appartenenti, detenuti, di proprietà di o controllati dai soggetti designati. Inoltre, in genere vietano di trattare o rendere disponibili fondi, prodotti o servizi, direttamente o indirettamente, ai soggetti designati (ad esempio, tramite terzi). Questi soggetti designati figurano negli elenchi che impongono il congelamento dei beni, il blocco o restrizioni analoghe (gli **Elenchi delle Sanzioni**), compresi quelli descritti e linkati nella Sezione 2.

Ai sensi della presente Policy, per **Soggetto Sottoposto a Restrizioni** si intende qualsiasi persona fisica o giuridica:

- inclusa, oppure di proprietà di o controllati da<sup>6</sup> un soggetto incluso in un Elenco delle Sanzioni; oppure
- situati o residenti in, o costituiti ai sensi del diritto dei, Territori Sottoposti a Sanzioni.

Inoltre, come indicato in precedenza, l'UE e gli Stati Uniti impongono Sanzioni per Settore a determinati soggetti inclusi in elenchi in particolari settori industriali (ad esempio in Russia e Bielorussia), compresi i settori finanziario, energetico e della difesa, e a determinati soggetti di proprietà di, controllate da o che agiscono per conto o sotto la direzione di tali soggetti inclusi in elenchi (i **Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore**). Tali parti sono elencate nella lista SSI degli Stati Uniti e in varie liste simili pubblicate dall'UE.

Le Sanzioni per Settore impongono varie misure specifiche, ma non vietano tutte le operazioni con i Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore.

### IV. OBBLIGHI

I dipendenti del Gruppo devono svolgere le proprie attività lavorative nel rispetto della presente Policy e di tutti i Controlli del Commercio applicabili.

In particolare, il Gruppo e i suoi Dipendenti **non** possono, direttamente o indirettamente,

- intraprendere rapporti o facilitare operazioni che coinvolgano Soggetti Sottoposti a Restrizioni. Il Gruppo non deve inoltre impegnarsi in alcuna operazione diretta o indiretta

---

<sup>6</sup> Il termine "di proprietà o controllato" deve essere interpretato in conformità alle leggi e alle linee guida sulle sanzioni applicabili. Ad esempio, ciò significa che, in base alle sanzioni statunitensi, una società di proprietà, direttamente o indirettamente, per il 50% o più di uno o più soggetti designati è considerata un Soggetto Sottoposto a Restrizioni. In base alle sanzioni dell'UE, del Regno Unito e della Norvegia, ciò significa che qualsiasi società di proprietà, direttamente o indirettamente per oltre il 50% di un soggetto designato o comunque controllato da un soggetto designato (in base a vari fattori che indicano il controllo) è considerata un Soggetto Sottoposto a Restrizioni.

Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia  
www.technoprobe.com

che coinvolga Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore, in violazione dei Controlli del Commercio applicabili; e

- fornire o offrire qualsiasi articolo o tecnologia ai clienti o ad altre persone senza le necessarie licenze o autorizzazioni di esportazione.

Il Gruppo cercherà di includere in tutti gli accordi con i clienti, i fornitori e qualsiasi altra controparte (**Controparti**), obblighi e condizioni appropriate per promuovere la conformità ai Controlli del Commercio applicabili.

## V. PROCESSO DI COMPLIANCE DEI CONTROLLI DEL COMMERCIO (CONTROPARTI)

Prima di effettuare qualsiasi operazione o di trasferire qualsiasi articolo, i Dipendenti devono sempre stabilire i dettagli rilevanti applicando lo standard "Know Your Customer" ("**KYC**") e valutare l'eventuale applicabilità di Controlli del Commercio (anche attraverso lo screening di tutte le Controparti). Se una controparte diretta o indiretta diventa nota solo dopo l'inizio di un'operazione (ad esempio perché è un nuovo cliente della controparte diretta del Gruppo), la valutazione deve essere effettuata non appena tale Controparte diventa nota. I dettagli standard KYC rilevanti includono l'identità della Controparte, i dettagli di contatto della Controparte, l'identità di tutte le altre parti coinvolte nell'operazione (compresi tutti i clienti rilevanti della Controparte) e l'uso finale di qualsiasi articolo o servizio da fornire.

Nella misura in cui siano già noti sulla base dell'attività in essere, la valutazione iniziale del rischio deve confermare i seguenti dati:

- l'**identità della Controparte** (compresa la titolarità),
- **dove ha sede la Controparte (e la sua società controllante)**,
- l'**uso/destinazione finale dei prodotti forniti**, se applicabile, e
- l'**identità di eventuali altre parti** (comprese le banche, per quanto possibile) coinvolte nell'operazione.

Per tutte le Controparti con cui trattate, dovete seguire il processo di screening delle sanzioni e del controllo delle esportazioni indicato nella Sezione 6 della presente Policy. (Il processo complessivo di conformità ai Controlli del Commercio deve tenere conto anche di eventuali red flag, come indicato nella Sezione 7).

È necessario sospendere la richiesta dell'operazione e consultare immediatamente il Trade Compliance Officer se:

- vi viene richiesto di trattare con un Soggetto Sottoposto a Restrizioni o un Soggetto Sottoposto a Restrizioni per Settore; oppure
- si sospetta che nell'operazione sia coinvolto, direttamente o indirettamente, un Soggetto Sottoposto a Restrizioni o un Soggetto Sottoposto a Sanzioni per Settore, o che l'operazione comporti comunque una red flag (si veda la Sezione 7); oppure
- la Controparte è soggetta a specifici requisiti di licenza o a limitazioni aggiuntive ai sensi dei controlli sulle esportazioni dell'UE o extra UE (ad esempio, elencata nella BIS Entity List).

Se venite a conoscenza che una Controparte esistente è o è diventata oggetto di Controlli del Commercio, dovete segnalarlo al Trade Compliance Officer.

Il Trade Compliance Officer valuterà e segnalerà al Top Management le operazioni e le parti segnalate, se necessario. Qualora il Top Management approvi l'esecuzione di un'operazione segnalata dopo la necessaria valutazione del rischio, il TCO con il supporto dell'Ufficio Legale definirà le condizioni dell'operazione, compresa l'eventuale richiesta di licenze o l'inclusione di clausole di sanzioni/controllo delle esportazioni nei contratti pertinenti (per la fornitura successiva, ecc.). Dovete inoltre consultare il TCO e l'Ufficio Legale qualora al Gruppo sia richiesto di fornire impegni di conformità alle sanzioni all'interno di contratti.

Se venite a conoscenza del fatto che una Controparte esistente è o è diventato un Soggetto Sottoposto a Restrizioni o un Soggetto Sottoposto a Sanzioni per Settore, o è stato aggiunto alla BIS Entity List, dovete segnalarlo al TCO.

È inoltre necessario segnalare qualsiasi violazione nota o sospetta della presente Policy al Whistleblowing Officer secondo la Whistleblowing Policy pro tempore vigente, che indagherà e valuterà le richieste e le sottoporrà, se necessario, all'attenzione del Top Management.

## **VI. SCREENING DELLE SANZIONI E DELLE ESPORTAZIONI**

### **Screening delle Sanzioni**

Per individuare eventuali Soggetti Sottoposti a Restrizioni (anche attraverso collegamenti a Territori Sottoposti a Sanzioni), Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore, soggetti sottoposti a requisiti di licenza ai sensi dei controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti (si veda anche la Sezione 6.2) o operazioni che coinvolgono paesi soggetti a sanzioni al di là dei Territori Sottoposti a Sanzioni,<sup>7</sup> il Gruppo ha elaborato un processo di screening dei nomi, dei proprietari e dei dettagli di contatto di tutte le Controparti rispetto agli elenchi pertinenti, ad esempio dei Territori Sottoposti a Sanzioni, degli Elenchi delle Sanzioni, degli elenchi delle Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore e della BIS Entity List, attraverso una piattaforma di screening automatizzata.

Lo screening deve essere effettuato al momento iniziale, prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto commerciale (e/o non appena si viene a conoscenza di una Controparte diretta o indiretta) e in seguito periodicamente, a intervalli basati sul rischio, per tenere conto di qualsiasi sviluppo correlato, come stabilito negli Allegati 1 e 2.

I country manager del Gruppo hanno la responsabilità generale di garantire che lo screening delle sanzioni richiesto avvenga secondo la presente Policy a livello locale. Il TCO fornirà supporto assicurando che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili per il processo di screening e rivedendo i casi segnalati e rispondendo alle domande. IL TCO fornisce la propria valutazione dei casi segnalati e li sottopone all'approvazione del Top Management. La decisione

---

<sup>7</sup> Si veda l'Allegato 2.

finale sull'autorizzazione o meno di operazioni o attività rilevanti spetta al Top Management, in particolare al Vicepresidente e/o al CEO di Technoprobe S.p.A..

### **Screening sul Controllo delle Esportazioni**

Come già detto, per individuare eventuali soggetti sottoposti a requisiti di licenza specifici o a restrizioni aggiuntive nell'ambito dei controlli sulle esportazioni UE o extra UE, il Gruppo ha stabilito un processo di screening dei nomi, dei proprietari e dei dettagli di contatto di tutte le Controparti rispetto agli elenchi pertinenti, ad esempio la BIS Entity List, attraverso una piattaforma di screening automatizzata.

Se il Gruppo decide di sviluppare e fornire nuove tecnologie, software o servizi, il TCO, previa approvazione del Top Management, è responsabile dell'organizzazione e della documentazione delle verifiche per accertare se tali articoli sono soggetti a controlli sulle esportazioni. Questo controllo delle esportazioni terrà conto delle specifiche precise di qualsiasi software e tecnologia sviluppata, come ad esempio le funzioni di crittografia e/o le caratteristiche speciali di progettazione per soddisfare gli utenti finali militari, soprattutto se il prodotto contiene componenti di origine statunitense o è derivato da tecnologia statunitense. Qualora necessario, il Gruppo richiederà e otterrà decisioni sulla classificazione delle esportazioni dall'Autorità di Controllo del Commercio competente e/o si rivolgerà a consulenti esterni.

Inoltre, qualora un'operazione sia segnalata in quanto coinvolge un territorio sottoposto a sanzioni diverso dai Territori Sottoposti a Sanzioni, il Gruppo deve effettuare uno screening specifico dei prodotti da fornire rispetto a qualsiasi lista pertinente di beni soggetti a restrizioni commerciali. Il TCO provvederà a tale screening del prodotto, anche con l'assistenza di consulenti esterni. Eventuali riscontri saranno esaminati dal TCO e sottoposti all'approvazione del Top Management.

Qualora i dipendenti sospettino che un articolo e/o le relative informazioni tecniche possano essere soggetti ai controlli sulle esportazioni applicabili (ad esempio, sulla base di un riferimento nei documenti commerciali per gli articoli forniti), la questione deve essere immediatamente segnalata al TCO.

## **VII. RED FLAG**

Il Gruppo e i suoi dipendenti sono tenuti a rimanere vigili per garantire la conformità a tutti i Controlli del Commercio applicabili. Essi devono individuare eventuali red flag che possano indicare il coinvolgimento diretto o indiretto in un'operazione relativa a prodotti a duplice uso, di un Soggetto Sottoposto a Restrizioni, di un Soggetto Sottoposto a Sanzioni per Settore, di un soggetto sottoposto a requisiti di licenza specifici o a restrizioni aggiuntive nell'ambito dei controlli sulle esportazioni dell'UE o extra UE o di qualsiasi altro problema di conformità ai Controlli del Commercio.

Per aiutarvi in questa valutazione, consultate l'elenco non esaustivo di red flag riportato all'Allegato 3.

## **VIII. CONFLITTO TRA LEGGI**

In alcuni casi, potrebbe esserci un conflitto tra la legge locale della Società del Gruppo e varie altre leggi applicabili al Gruppo. Un esempio è quello in cui le sanzioni statunitensi vietano il commercio o i rapporti con un Soggetto Sottoposto a Restrizioni, ma i regolamenti di blocco europei o le leggi antiboicottaggio impongono al Gruppo di non rispettare alcune di queste leggi sulle sanzioni. Un altro caso è quello in cui la valutazione delle sanzioni richiede lo screening di una persona fisica rispetto alle liste di sanzioni straniere, ma le leggi locali sulla protezione dei dati vietano tale screening. Qualsiasi situazione di conflitto tra leggi deve essere segnalata al TCO e per conoscenza all'Ufficio Legale e valutata attentamente caso per caso. Le decisioni in materia di conflitto tra leggi saranno assunte dal Top Management, con il supporto del TCO e dell'Ufficio Legale.

## **IX. FORMAZIONE**

Il Gruppo garantirà che tutti i dipendenti interessati ricevano una formazione sui Controlli del Commercio e sui loro obblighi di conformità ai sensi della presente Policy.

La formazione di tutti i Dipendenti interessati deve avvenire su base periodica (preferibilmente annuale), in base al livello di rischio del loro ruolo, come stabilito dal Top Management.

## **X. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

Il Gruppo rispetterà i requisiti di conservazione per tutti i registri specifici compilati in conformità ai Controlli del Commercio. Tutti i registri relativi alle operazioni a cui si applica la presente Policy (ad esempio, i registri di screening) devono essere conservati per un minimo di cinque (5) anni dalla data in cui si è svolta l'ultima attività relativa a tale operazione. Le leggi di un particolare ordinamento possono prevedere periodi di conservazione dei documenti più lunghi.

## **XI. MONITORAGGIO E REVISIONE**

Il TCO è responsabile del monitoraggio degli sviluppi relativi alla presente Policy e di garantire che essa sia aggiornata e copra tutti i rischi di compliance rilevanti.

I Controlli del Commercio, i Soggetti Sottoposti a Restrizioni, le parti della BIS Entity List, i Territori Sottoposti a Sanzioni e i Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore cambiano regolarmente e spesso con breve preavviso. Pertanto, la presente Policy sarà rivista se e quando gli sviluppi legali e politici lo richiederanno.

Eventuali domande relative alla presente Policy o dubbi su sospette violazioni della stessa devono essere rivolte al TCO, che le esaminerà e fornirà la propria valutazione prima di sottoporle al Top Management per la decisione finale.

\* \* \*



Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia  
[www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)

## STORIA DEL DOCUMENTO

Emissione Originale - 6 dicembre 2022

Approvato dal CdA di Technoprobe SpA il 6 dicembre 2022

Revisione 1 – 12 febbraio 2024

Approvato dall'Amministratore Delegato in data 12 febbraio 2024

## **ALLEGATO 1: PROCEDURA DI SCREENING**

Il Gruppo e i Dipendenti responsabili (identificati dal Top Management) effettueranno lo screening di tutte le Controparti utilizzando il seguente approccio:

1. Qualora la valutazione iniziale del rischio della transazione prevista, sulla base delle istruzioni di screening di cui all'Allegato 2 della presente Policy, indichi la presenza di sanzioni o di informazioni relative al controllo delle esportazioni in relazione ai Paesi a rischio di sanzioni elencati nell'Allegato; ai Soggetti Sottoposti a Restrizioni/Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore/ai soggetti inclusi nella BIS Entity List in base a uno screening specifico; e/o a qualsiasi altra situazione di "red flag" (cfr. Allegato 3), ciò deve essere appositamente documentato e segnalato al TCO
2. Per garantire uno screening appropriato, il dipendente responsabile deve chiedere alla Controparte di confermare la propria titolarità effettiva (ad esempio, i soci principali), l'ordinamento di costituzione o iscrizione e la sede delle sue operazioni commerciali. Può essere opportuno effettuare ricerche sulle informazioni pubblicamente disponibili per verificare le informazioni fornite dalla Controparte, anche per confermare la titolarità effettiva della Controparte.
3. I nomi e i dettagli di contatto di tutte le Controparti e dei loro soci chiave devono essere sottoposti, come fase successiva, a uno screening con le liste dei Territori Sottoposti a Sanzioni e dei paesi ad alto rischio di sanzioni, le Liste delle Sanzioni, la BIS Entity List, le liste dei Soggetti Sottoposti a Sanzioni per Settore e altre liste pertinenti utilizzando una piattaforma automatizzata (cfr. Allegato 2). Eventuali riscontri positivi, domande o dubbi in relazione ai risultati dello screening devono essere inoltrati al TCO per le verifiche e le azioni appropriate. In caso di risultati negativi dello screening (vale a dire, lo screening non ha prodotto alcun "hit" rispetto agli elenchi applicabili), l'operazione può procedere.
4. Se necessario (ad esempio, qualora la titolarità effettiva della controparte non sia chiara), il Gruppo deve ottenere dalla controparte una garanzia o una conferma scritta che essa non è di proprietà di o controllata da un soggetto sottoposto a sanzioni. (Tuttavia, l'ottenimento di tale garanzia o conferma scritta non sostituisce l'esecuzione di ricerche adeguate).

### **Screening periodico delle Controparti esistenti**

5. I nomi, i dettagli di contatto e i titolari effettivi di tutte le controparti esistenti devono essere regolarmente aggiornati e sottoposti a un nuovo screening manuale utilizzando la piattaforma di screening automatico delle sanzioni. La frequenza di tali aggiornamenti e di un nuovo screening dipenderà dal profilo di rischio di tali controparti, come stabilito dal Top Management con il supporto del TCO, ma in ogni caso avrà luogo almeno annualmente. Tutti i riscontri positivi o le richieste di informazioni saranno inoltrati al TCO per le verifiche e le azioni appropriate.

6. Lo screening deve essere effettuato anche su qualsiasi Controparte esistente, qualora il Gruppo o i suoi Dipendenti vengano a conoscenza di nuove circostanze che indichino la necessità di segnalare ai sensi delle Sezioni 5 e 7.

\* \* \*

## **ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER LO SCREENING**

### **FASE1: Si prega di verificare che la Controparte disponga delle seguenti informazioni (anche in relazione a eventuali altre parti coinvolte nell'operazione).**

#### **Informazioni sulla Controparte**

Denominazione legale completa della Controparte, ad esempio fornitore (compreso il tipo di persona giuridica)	
Altre denominazioni utilizzate (comprese le denominazioni "doing business as", le denominazioni utilizzate negli ultimi 2 anni o i cambi di nome previsti)	
Data di costituzione (per le società)	
Indirizzo di costituzione	
Ubicazione di eventuali ulteriori attività commerciali, se riguardano i paesi di cui alla Fase 1	
Numero di identificazione (ad es. identificativo IVA per le persone giuridiche)	
Qualora vi sia stata fornita una copia dell'atto costitutivo o di un documento analogo per confermare lo status e la denominazione della persona giuridica, confermatela qui.	

Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia  
www.technoprobe.com

**Informazioni sulla titolarità effettiva delle Controparti:**

Si prega di fornire la/e denominazione/i legale/i completa/e e le relative informazioni per tutti i soci diretti e indiretti titolari di una quota pari o superiore al 25% della Controparte (e di eventuali quote inferiori in caso di indizi che le stesse siano detenute da un Soggetto Sottoposto a Restrizioni o da un Soggetto Sottoposto a Sanzioni per Settore).

<b>Socio</b>	<b>Percentuale di Titolarità della Controparte</b>	<b>Nazionalità / Ordinamento di costituzione e indirizzo</b>	<b>Data di nascita (per le persone fisiche)</b>

Note:

- Se il socio (compreso il titolare effettivo finale nella compagine sociale) è una pubblica amministrazione o un soggetto pubblico, includere anche tale socio.
- Devono essere controllate anche le banche coinvolte in ogni operazione che sono costituite o collegate a Paesi sanzionati e/o che determinano red flag.

**FASE 2:** **Si prega di verificare se l'operazione prevista si riferisce a uno dei Paesi elencati di seguito o a qualsiasi altra situazione di "red flag" (si veda l'Allegato 3) che presenta un rischio dal punto di vista dei Controlli del Commercio, come previsto dalle Sezioni 5 e 7 della presente Policy.**

***Territori Sottoposti a Sanzioni:*** Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Crimea e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk/Luhansk.

***Paesi ad alto rischio di sanzioni:*** Ucraina, Russia e Bielorussia.

***Altri Paesi a rischio di sanzioni:*** Afghanistan, regione balcanica (es. Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), Repubblica Centrafricana, Cina/Hong Kong, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Iraq,

Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italia  
www.technoprobe.com

Libano, Libia, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Myanmar (Birmania), Nicaragua, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Tunisia, Turchia, Venezuela, Yemen o Zimbabwe.<sup>8</sup>

- i. Qualora l'operazione prevista coinvolga un Territorio Sottoposto a Sanzioni o un Paese ad alto rischio di sanzioni, non potete procedere e dovete informare il TCO. Assicuratevi di documentare tutte le informazioni pertinenti e di presentarle al TCO per ulteriori valutazioni, se necessario.***
- ii. Se l'operazione prevista coinvolge un altro Paese a rischio di sanzioni o una situazione di "red flag" (si veda Allegato 3), si prega di passare alla Fase 3 di seguito.***
- iii. Qualora lo screening confermi che l'operazione prevista non coinvolge nessuno dei Paesi sopra elencati o nessuna situazione di "red flag" (si veda Allegato 3), potete procedere con l'operazione. Assicuratevi di confermare con il TCO, se necessario, che i risultati dello screening siano stati documentati correttamente.***

**FASE 3:** **Vagliare i nomi di tutte le società e le persone fisiche rilevanti (ad esempio, i soci) identificati nella Fase 1 utilizzando la piattaforma automatica di screening delle sanzioni selezionata:**

- i. Aprire la piattaforma di screening automatico delle sanzioni selezionata e inserire il nome della società/persona che si desidera sottoporre a screening.***
- ii. Se ci sono riscontri, è necessario non procedere con l'operazione e/o l'attività; è necessario informare il TCO e attendere ulteriori istruzioni.***
- iii. Se non ci sono riscontri, si può procedere con l'operazione in base alla presente Policy. Anche in questo caso, assicuratevi di confermare con il TCO che i risultati dello screening siano stati documentati correttamente.***

\* \* \*Allegato 3: Elenco di red flag

Sebbene le situazioni di red flag elencate di seguito possano rivelarsi del tutto innocue dal punto di vista dei Controlli del Commercio, si raccomanda vivamente di indagare su tali situazioni ogni volta che si verificano. L'elenco che segue non è esaustivo.

- Il cliente, soprattutto se è difficile confermare i suoi dati di contatto e di titolarità effettiva, chiede un percorso di fatturazione/pagamento/spedizione diverso/strano.
- Il cliente, soprattutto se è difficile confermare i suoi dati di contatto e di titolarità effettiva, richiede la spedizione o fa riferimento ad attività rilevanti in un luogo insolito.

---

<sup>8</sup> Il TCO, previa approvazione del Top Management, si assicurerà che l'elenco dei Paesi oggetto delle sanzioni imposte dall'UE e dagli USA sia aggiornato. In caso di dubbio, si prega di consultare i link inclusi nella Sezione 2 della presente Policy.

- Come destinazione finale di un prodotto fornito è indicata un'impresa di spedizioni.
- Il cliente, soprattutto se è difficile confermare i suoi dati di contatto e di titolarità effettiva, chiede che i documenti di consegna o di riepilogo del servizio siano indirizzati a un altro soggetto.
- L'indirizzo o la denominazione del cliente sono identici o molto simili a quelli di Soggetto Sottoposto a Restrizioni o di un soggetto presente nell'elenco delle società statunitensi.
- Il cliente ordina parti di ricambio o componenti aggiuntivi senza aver ordinato una soluzione in cui tali parti o componenti aggiuntivi sono normalmente utilizzati, laddove tali parti di ricambio o componenti aggiuntivi possono essere controllati o altrimenti soggetti a sanzioni o controlli all'esportazione.
- Il cliente è riluttante a fornire alcune informazioni per iscritto, ad esempio sull'utilizzo finale o sull'utente finale, sulla destinazione finale o sulla titolarità effettiva.
- Il cliente è collegato o in qualche modo legato all'industria militare o della difesa e richiede prodotti appositamente progettati che non costituiscono soluzioni standard.
- Il cliente è nuovo per voi e le vostre conoscenze sono limitate, ad esempio il cliente non ha un sito web o il sito del gruppo contiene informazioni molto limitate.
- Il cliente ha scarsa o nessuna esperienza commerciale.

\* \* \*